

SENTENZA N. 133

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio	LATTANZI	Presidente
- Aldo	CAROSI	Giudice
- Marta	CARTABIA	”
- Mario Rosario	MORELLI	”
- Giancarlo	CORAGGIO	”
- Giuliano	AMATO	”
- Silvana	SCIARRA	”
- Daria	de PRETIS	”
- Nicolò	ZANON	”
- Franco	MODUGNO	”
- Augusto Antonio	BARBERA	”
- Giulio	PROSPERETTI	”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, terzo periodo; 27, comma 9; 34, commi 1, 7, 12, terzo periodo, e 13; 49, commi 5 e 7; e 50, commi 1, 2, 3 e 6, della [legge della Regione siciliana 17 marzo 2016, n. 3 \(Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale\)](#), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con [ricorso notificato il 17-23 maggio 2016, depositato in cancelleria il 24 maggio 2016 ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2016](#).

*Visto* l'atto di costituzione della Regione siciliana;

*udito* nell'udienza pubblica del 22 marzo 2017 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

*uditi* l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Beatrice Fiandaca per la Regione siciliana.

*Ritenuto in fatto*

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 17-23 maggio 2016, depositato nella cancelleria di questa Corte il 24 maggio 2016, ha impugnato gli artt. 12; 27, comma 9; 34, commi 1, 7, 12, [*recte*: terzo periodo], e 13; 49, commi 5 e 7; e 50, commi 1, 2, 3 e 6, della legge della Regione siciliana 17 marzo 2016, n. 3 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di stabilità regionale), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 18 marzo 2016, n. 12, supplemento ordinario n. 1, in riferimento, nel complesso, agli [artt. 3, 81, terzo comma, 97, 117, secondo comma, lettere e\), h\) ed s\)](#), e [119, secondo comma, della Costituzione](#), e all’art. 14 dello [statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 \(Approvazione dello statuto della Regione siciliana\)](#).

.... OMISSIS

7.– L’art. 50, comma 1, della legge reg. Sicilia n. 3 del 2016 è censurato anzitutto nella parte in cui vincola il beneficio del pagamento della tassa di circolazione forfettaria, a decorrere da quando si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione, all’iscrizione nei registri degli enti certificatori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009 (Disciplina e procedure per l’iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica), così limitando la portata della disciplina statale, che non prevederebbe tale condizione.

L’art. 50, commi 2 e 3, della legge regionale disciplina la tassazione dei veicoli di particolare interesse storico o collezionistico, che hanno compiuto venti anni dalla data di costruzione, prevedendo l’introduzione di una tassa automobilistica forfettaria contrastante con la disciplina statale, che non prevederebbe il beneficio.

Le disposizioni, pertanto, violerebbero gli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost.

Il comma 6 dello stesso articolo, infine, nell’estendere l’agevolazione (esenzione dal pagamento della tassa automobilistica) prevista dall’art. 17 del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), lederebbe gli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost.

7.1.– Le questioni di legittimità costituzionale sono fondate in relazione a tutti i profili indicati per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost.

7.2.– Con più pronunce (*ex multis*, da ultimo, [sentenze n. 242](#) e [n. 199 del 2016](#)) la Corte costituzionale ha affermato che la cosiddetta tassa automobilistica non è qualificabile come tributo proprio della Regione, ma rientra nella competenza esclusiva dello Stato, e, dunque, la Regione – cui il legislatore ha solo attribuito il gettito della tassa, l’attività di riscossione e un limitato potere di variazione dell’importo – non può disporre esenzioni.

7.3.– Il comma 1 dell’art. 50 contrasta con i commi 1 e 4 dell’art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), che prevedono l’esclusione della tassa per i veicoli ultratrentennali, salvo quelli adibiti ad uso professionale, e l’assoggettamento, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua, e ciò senza ulteriori condizioni.

Ebbene, la norma regionale, da un lato, non fa riferimento all’esenzione, e, dall’altro, subordina il pagamento della tassa, non solo al superamento dei trenta anni, ma anche all’iscrizione in specifici registri.

7.4.– La disciplina dei commi 2 e 3 dell’art. 50 è in contrasto con la normativa statale a seguito dell’abrogazione dei commi 2 e 3 dell’art. 63 della legge n. 342 del 2000, disposta dall’art. 1, comma 666, della legge n. 190 del 2014, con la conseguenza che per i veicoli “ultraventennali” la tassa va assolta nelle misure ordinarie.

7.5.– Analogamente è lesivo della potestà statale l’art. 50, comma 6, che concede l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ad una serie di veicoli più ampia di quella prevista dall’art. 17 del d.P.R. n. 39 del 1953.

8.– All’accoglimento delle questioni di costituzionalità, in riferimento ai parametri indicati, consegue l’assorbimento delle ulteriori censure prospettate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* l’illegittimità costituzionale degli artt. 34, commi 1, 7, 12, terzo periodo, e 13; 49, comma 5, comma 7, primo periodo, nei sensi di cui in motivazione, e secondo periodo; 50, commi 1, 2, 3 e 6, della legge della Regione siciliana 17 marzo 2016, n. 3 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di stabilità regionale);

2) *dichiara* inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge della Regione siciliana n. 3 del 2016, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) *dichiara* inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 9, della legge della Regione siciliana n. 3 del 2016, trasferita sul testo vigente dell’art. 3, comma 9, della legge della Regione siciliana 29 dicembre 2016, n. 27 (Disposizioni in materia di autonomie

locali e per la stabilizzazione del personale precario), promossa, in riferimento ai commi 9 e 9-*bis* dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge della Regione siciliana n. 3 del 2016, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *h*), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

5) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 9, della legge della Regione siciliana n. 3 del 2016, trasferita sul testo vigente dell'art. 3, comma 9, della legge della Regione siciliana n. 27 del 2016, promossa, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2017.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2017.